

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio (05.07.2021), in Firenze, via Duccio di Buoninsegna n. 62, alle ore tredici e minuti

Avanti a me dottor Giovanni Cerbioni, Notaio in Lastra a Signa ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia,

è presente

- **IOP Paola**, nata a Fiume Veneto (PN) il 19 maggio 1954, domiciliata per la carica presso la sede sociale, residente a Lastra a Signa, via Vecchia Pisana n.215/B, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione non riconosciuta

"LA MIA OSTETRICA"

con sede in Firenze, via Duccio di Buoninsegna n. 38, codice fiscale 94178870484, Partita IVA 06177970487, costituita con scrittura privata del 18.01.2010 registrata a Firenze 2 il 22.01.2010 al n.866 serie 3.

Della identità personale della comparente io Notaio sono certo. La comparente nella suddetta qualità, mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale di assemblea della predetta Associazione, assemblea che dichiara qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al d.lgs. 117/2017 "Associazione Di Promozione Sociale" acronimo APS e conseguente modifica della ragione sociale in "ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA APS";

2) Variazione della sede legale in Firenze Via Duccio di Buoninsegna n.62

3) Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto dell'associazione ex art. 101, comma 2 del d.lgs117/2017. Approvazione nuovo statuto".

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea la comparente sopra costituita, ai sensi di statuto e per designazione unanime dei presenti, la quale dichiara, constata e fa constatare:

1) che l'assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno e luogo, alle ore 8:00, in prima convocazione che però è andata deserta, e per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione, sempre in conformità allo statuto mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione in data 14 giugno 2021;

2) che degli associati sono presenti numero 17 di cui 11 per delega e sei in proprio, iscritti nel Libro Soci regolarmente tenuto ed in regola con il versamento delle quote sociali, come risulta dal foglio delle presenze che, consegnatomi dal Presidente, si allega a questo atto **sotto lettera "A"**, previa

Registrato	a
Firenze:	
il 16/7/2021	
n. 31111	
Serie 1t	

predisposizione a cura del Presidente stesso;

3) che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

3) che non risultano cause di limitazione o di esclusione del diritto di voto, il Presidente al riguardo domanda se alcuno dei presenti abbia rilievi da formulare ed attesta che tutti i partecipanti all'Assemblea, interpellati sul punto, hanno confermato di non essere a conoscenza di cause che limitino o escludano il diritto di voto di alcuno dei partecipanti; da' altresì atto che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informati;

4) che pertanto l'assemblea risulta regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

L'assemblea, richiesta dal presidente, consente alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che propone di trasferire la sede della Associazione dalla via Duccio di Buoninsegna n. 38 alla via Duccio da Buoninsegna n. 62, sempre nel Comune di Firenze.

Il Presidente passa poi ad esporre all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante la nuova disciplina del c.d. "Terzo Settore" si rende opportuno assumere la forma di "Associazione Di Promozione Sociale" con conseguente modifica della denominazione in "ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA APS". Il Presidente espone inoltre che la nuova disciplina del c.d. "Terzo Settore" rende necessario adeguare il vigente statuto sostituendolo integralmente con lo statuto del quale procede a dare lettura all'assemblea; il Presidente mi consegna detto nuovo statuto per allegarlo al presente atto sotto la lettera "B".

Non avendo alcun socio chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal presidente,

DELIBERA:

= di trasferire la sede della Associazione in via Duccio di Buoninsegna n. 62, nel Comune di Firenze;

= di assumere la forma di "Associazione Di Promozione Sociale" con conseguente modifica della denominazione in "ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA APS"

= di adottare un nuovo statuto dell'associazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, nel testo già allegato al presente atto **sotto la lettera "B"**,

= di conferire mandato al Presidente affinché apporti allo statuto sopra approvato tutte le eventuali future modifiche

non sostanziali che saranno richieste da Enti Pubblici o dalla normativa per l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti due.

Imposte e spese inerenti a questo atto sono a carico dell'Associazione. La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e in parte di mio pugno, ho letto alla comparente che dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme alla propria volontà.



Consta di fogli due e sei pagine, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto dalla comparente e da me Notaio alle ore tredici e minuti quattro.


Firmato da: Paola Iop, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.

ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA
ELENCO SOCI ALLA DATA DEL 05.07.2021

Al. A
alle n. 9297

cognome	nome	per delega a	firma delegato
Abbati	Giulia		
Abrignani	Noemi		
Accomazzo	Francesca Maria		
Agliozzo	Susanna	ELISA NASOMBO	
ALVA VARELA	Lidia Marianela		
Amato	Vittoria		
Andricioaei	Catalina		
angelozzi	ambra		
anichini	laura		
Antognoli	Giulia		
Avanzi	Alice		
Bacho	Caroline		
ballerini	giulia		
Banchi	Elena		
Banci	Elena		
bandelli	denise		
Bandini	Laura		
Barbieri	Ainjali		
bartolozzi	caterina		
Basile	Lucia		
Bassini	Teresa		
Becherucci	Caterina		
Bellini	Alissa		
benassi	sara		
Benni	Laura		
Berardi	Anna		
Bergamo	Emanuela		
Bertini	Andrea	TOP PAOLA	
bianchi	caterina		

Paola



Biliotti	Sara		
biliotti	valentina		
Biondo	Beatrice		
bisignano	emma		
bonaccini	claudia		
Bonechi	Caterina		
Borgioli	Giulia		
borselli	chiara		
Bossi	Chiara		
Bossi	Chiara		
Botta	Valentina		
Brescacin	Simona		
Briganti	Alessandra		
brunetti	alessandra		
Buratti	Monica		
Burberi	Martina		
Busonero	Pamela		
Cadeddu	Francesca		
cadoni	silvia		
calzolari	marta		
Cappetti	Smeralda		
capretti	francesca		
CAPUTO	JESSICA	10 PROPRIO	ferredap
Caputo	Valentina	10P PAOLA	Paoladop
cardini	giada		
carioti	diana		
Casadio	Giulia		
Casamonti	Marta		
Catelani	Elisa		
Ceccarelli	Chiara		
Ceccarello	Ilaria		
Cecchi	Alice		

Paoladop


cecchini	francesca		
cervelin	gaia		
checcaglini	laura		
Chirli	Jessica		
Ciacchi	Maria Teresa		
Cicciopastore	Maria		
Cioni	Giulia		
Cole	Tessa Lynn		
Collini	Alice		
Coppola	Federica		
Cordani	Sahara		
Corezzi	Martina		
Corsini	Ilaria		
Cotton	Angela		
Cresci	Elisa		
Critelli	Alessandra		
Croce	Sara		
Cuccarese	Francesca		
D'Agostino	Giusy		
D'Ambrosio	Sara		
D'Aquino	Giacomo		
D'ascoli	Giovanna		
Daversa	Luana		
D'Avino	Mariangela		
De Nuccio	Margherita		
De Razza	Giulia		
Deiana	Raffaella		
Del Bravo	Olimpia	ELENA MAGNI	FLORIDA
Del Pia Lampronti	Giulia		
Della Rocca	Monica		
Dinardo	Rosangela		
Donzelli	Alice	DONZELLI ALICE IN PROPRIA	FLORIDA

Faololo

[Handwritten signature]

Eredi	Eleonora		
Fabbri	Valentina		
Fabbri	Camilla		
Fabbri	Matilde	ASSOCIATO	francesca
Falmi	Veronica		
Fanello	Raffaella		
Fanini	Maddalena		
Fantoni	Margherita		
Fernandes	Martina		
Fernandez	Sheila		
Ferone	Giovanna		
Ferro	Valentina		
Ferrolì	Sonia		
Fiorini	Elena		
Focardi	Eleonora		
Foggi	Arianna		
fondi	francesca		
franceschini	elisa		
Francioli	Chiara		
Franciolini	Alessandra		
Frusconi	Rosetta	DOMENICO AUCI	Paola
Gambacurta	Giulia	TOP PAOLA	Paola
Gambassi	Ketty		
Gasparre	Annamaria		
giacalone	gessica		
Giannoni	Annalisa		
Giardino	Nadia		
Gimignani	Margherita		
Giovannardi	Giuditta		
Giurlani	Margherita		
Giusti	Chiara		
Gliro	Alessandra		

Paola



Gori	Laura		
Grillo	Jessica		
Guaschino	Giulia		
Guerrazzi	Gianna		
Guerrini	Laura		
Guidalotti	Silvia		
haisek	petra		
Innocenti	Lisa		
Innocenti	Lucia		
Iop	Paola	in proprio	Paoldep
Krausz	Diletta	Donell AUCS	off ell
Lapini	Ilaria		
Lazzeretti	Lisa		
Lenti	Giulia		
Leo	Selene		
Leodori	Elisabetta		
Linari	Vittoria		
Lippi	Camilla		
lisi	daniela		
Locorotolo	Chiara		
Loiodice	Claudia		
Lopez	Johanna		
luchi	francesca		
Lunini	Arianna		
Lunini	Arianna		
Luppi	Francesca		
maci	claudia		
Maestrelli	Silvia		
Maggini	Isabella		
magherini	marta		
Magini	Elena	in proprio	Paoldep
Magonio	Elisa	in proprio	Paoldep

Paoldep



Magrini	Fiamma		
Malandruccolo	Tiziana		
Mannacio Soderini	Manuela		
Marchionne	Cecilia		
Marco Munuera	Gloria		
marini	alessia		
mariotti	annamaria		
Marotta	Filomena		
Marradi	Ilaria		
Marranci	Gemma		
Marzullo	Pierangela		
Masi	Marella		
Masini	Costanza		
Matteoni	Francesca	Donzelli Augusto	of Carlo
Mattioli	Stefania		
Mattioli	Vania		
Mazzocut	Roberta	IN FREGATO	Mario Polato
medici	talitha		
meleshchenko	svethlana		
Michelazzi	Valentina		
miserendino	silvia		
Mocci	Claudia		
Moracci	Marta		
Morelli	Veronica		
Morelli	Arianna		
Morini	Viviana		
Mornati	Elena		
Mugnai	Francesca		
Muratori	Chiara		
nanni	valentina		
Natali	Benedetta		
Navarrini	Valentina		

Faldop

Chilly

Negrini	Silvia		
nenci	veronica		
nerini	marlene		
Nieri	Francesca		
nuti	chiara		
orlandi	benedetta		
Ortigni	Carolina		
Padrini	Carlotta		
pagliai	laura p		
panaia	valentina		
Pantoni	Denise		
Paoli	Costanza	ASSICACARDI	francesca
Papafava	Bianca		
parenti	ilaria		
Parlanti	Mariaelena		
parti	simona		
Piccardi	Giulia		
pinto	alessandra		
plavgo	ilze		
Poggini	Caterina		
Poli	ilaria		
Pompei	Sara		
posi	ilaria		
Prayer	Federica		
Prunetti	Chiara		
Pucci	Elisa		
Quercioli	Erika	ASSICACARDI	francesca
Radi	Linda		
Rallo Vannucchi	Laura		
RAMACHO	EMANUEL		
reboli	marta		
Renucci	Irene		

Fr. oldop

Clery

riccardi	serena		
Ricci	Elena		
riguccini	sara		
Romanelli	Rubina		
Romani	Giulia		
Roncucci	Ambra		
Rontini	Giulia		
Roscioni	Giulia		
rossi	marina		
Russo	Marta		
sabatino	sofia		
Sacconi	Chiara		
Salvadori	Sofia		
Salvatore	Giulia		
Salvestrini	Agnese		
Sanna	Sara		
Santarnecchi	Gaia		
Sbandi	Elisabetta		
scotti	eleonora		
Secci	Valentina		
Serafino	Ivana		
Serecchia	Serena		
serra	antonella		
serventi	laura		
smiderle	francesca		
spaccapietra	emanuela		
Spadavecchia	Sara		
Staderini	Lucia		
Stefanini	Dania		
Taccetti	Sara		
Tagliaferri	Elena		
tavani	fabiana		


Perololo

Ally

Tessore	Cristina		
Torrini	Ughetta		
Torrisi	Virginia		
Tunjic	Marina		
Valente	Lucia		
vannini	costanza		
Vannozzi	Alice		
Verderame	Serena		
Vergoni	Chiara		
Vignolini	Claudia		
vitamia	fabrizia		
yvette russo	gabrielle		
Zoppi	Teresa		
zorraquin	magdalena		
Zullino	Paola		

Perololo

Ueely



"ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA APS"

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE LA MIA OSTETRICA APS",

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze all'indirizzo Via Duccio di Buoninsegna n. 62.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente statuto.

Con delibera dell'Organo di Amministrazione potranno essere istituite uffici e sedi operative altrove.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione disporrà di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

e persegue i seguenti scopi:

1) "casa dei mille giorni": Offrire servizi e sostegno alla famiglia dal momento del concepimento fino al compimento del secondo anno di vita del bambino (per un totale di 1000 giorni, 270 gravidanza + 365 giorni + 365 giorni considerati determinanti per un sano sviluppo dell'individuo e della sua salute a breve e lungo termine);

2) favorire la diffusione di una cultura ostetrica che tuteli la naturale capacità di ogni donna di partorire e di ogni bambino di nascere, offrendo un servizio di accompagnamento a quelle donne che ne fanno richiesta dal concepimento al puerperio, operando secondo i principi del benessere psicofisico dell'unità madre-bambino e dell'ecologia della nascita;

3) offrire sostegno ed informazione alle donne ed alla coppia genitoriale sia sulle tematiche legate alla gravidanza ed al parto, nell'ottica di un approccio attivo alla nascita, sia nel post parto, durante il puerperio ed in relazione al bambino nei primi anni di vita favorendo il confronto, per mezzo di incontri periodici sull'esperienza genitoriale;

4) favorire e promuovere l'allattamento naturale al seno, considerato la naturale continuazione del processo della

nascita;

5) promuovere l'informazione culturale ed in generale ogni attività utile ad accompagnare la donna per favorirne l'emancipazione e l'autoconsapevolezza sulle problematiche inerenti la sfera femminile e nelle delicate fasi di passaggio della vita (nascita, adolescenza, maturità e menopausa);

6) promuovere l'informazione culturale ed in generale attività che preservino il rispetto della Madre Terra (consumo critico e consapevole dei pannolini, degli usa e getta, ecologia domestica (intesa come l'utilizzo di prodotti naturali per la cura della persona e della casa);

7) ottenere per i propri soci e per quelli di Associazioni collegate, speciali contatti e sostegni in relazione alle gravide che vogliono partorire tutelando l'alta qualità del parto, in ambiente ospedaliero ed extra ospedaliero, nonché per consulenze ed accompagnamenti della madre, dopo il parto e durante il puerperio, per promuovere l'allattamento al seno, lo sviluppo della relazione madre-bambino e il sostegno alla genitorialità;

8) favorire i propri soci e quelli di Associazioni collegate, nell'acquisto di materiali, beni e servizi collegati all'attività istituzionale;

9) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità e progetti utili per realizzare le finalità di cui ai punti

precedenti;

10) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori che promuovano la salutogenesi e comunque di soggetti deputati all'assistenza delle donne che ne facciano richiesta;

11) promuovere attività motorie e di lavoro sul corpo che favoriscano il benessere psico-fisico al fine di attivare le risorse endogene di ogni donna favorendone l'*empowerment*;

12) collaborare a programmi di ricerca promossi da associazioni o società scientifiche in ambito materno-infantile.

2.2 Per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione promuove varie attività e in particolare:

- attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti e seminari, in ambito ostetrico e delle medicine non convenzionali;

- attività di formazione, corsi teorico/pratici per donne in gravidanza, genitori, neonati e prima infanzia, corsi di formazione e di aggiornamento per operatori nel settore materno-infantile e della puericultura o comunque per operatori che operano in ambiti collegati ai fini istituzionali;

- attività editoriali: pubblicazioni di atti di convegni e/o seminari, pubblicazione di opuscoli informativi, pubblicazioni periodiche, libri, pubblicazioni di testi ed audiovisivi utili

al raggiungimento dello scopo sociale.

2.3 Le attività istituzionali sono da intendersi come servizio di sostegno sociale ed informativo rivolto alle donne, alle donne in gravidanza, alle coppie ed ai genitori e l'elencazione di dette attività è da intendersi meramente descritta e in nessun modo esaustiva.

2.4 Nel raggiungimento delle attività di interesse generale e delle finalità statutarie, l'Associazione può avvalersi delle prestazioni (sia retribuite che gratuite) di liberi professionisti o di altri operativi con specifiche professionalità, anche facenti parte dell'Associazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni o con la partecipazione ad altre Associazioni, società ed enti aventi scopi analoghi e/o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre dotarsi di strutture, attrezzature, strumenti e quant'altro utile alla realizzazione dello scopo sociale.

2.5 L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività diverse previste dalla legislazione vigente (art. 6 CTS), nonché concedere in uso i propri spazi a operatori del settore con o senza pagamento di un corrispettivo.

2.6 L'Associazione può svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa

vigente, riguardanti in particolare la vendita di beni nuovi ed usati funzionali e di supporto al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà compiere altresì tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si renderanno necessarie e/o utili al raggiungimento del suo scopo e potrà altresì contrarre mutui anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie.

Non avendo fini di lucro, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente statuto.

L'associazione potrà tuttavia svolgere anche altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative alle medesime, e comunque, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

Si diventa associati a semplice richiesta dell'interessato dal giorno in cui la stessa è presentata.

L'Organo di Amministrazione potrà, entro 30 giorni dalla domanda di ammissione, rigettarla con delibera motivata; l'esame delle domande di ammissione dovrà essere eseguito con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, quindi nessun motivo legato a distinzioni di sesso, razza, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di ammissione all'associazione.

L'Organo di amministrazione deve, entro i successivi 30 giorni dall'assunzione della delibera di rigetto, comunicarla agli interessati e procedere all'aggiornamento del libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione sia rigettata dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente essendo espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa dell'associazione e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui all'art. 17;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- proporre programmi di attività da sottoporre all'Organo

amministrativo il quale avrà totale libertà decisionale sulla valutazione della loro fattibilità e/o realizzazione ed attuazione ;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita presa d'atto da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

In ogni caso, il mancato versamento di due quote associative annuali, anche non consecutive, equivale ad una dichiarazione di voler recedere dell'associazione.

Di tale volontà ne prenderà atto il Consiglio di Amministrazione che procederà, dopo i termini di scadenza del pagamento, all'aggiornamento del libro degli associati.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 6 (Organi)

Sono organi necessari dell'associazione:

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di controllo (se nominato per scelta o per obbligo di legge).

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., deve essere nominato un Organo di controllo, monocratico o collegiale, e un revisore legale dei conti secondo le predette previsioni. Qualora il titolare della carica di Organo di controllo sia un revisore legale iscritto all'apposito registro, esso, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs 117/2017 svolge anche la carica di revisore legale dei conti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Per i soci minorenni, il diritto di voto, così come ogni altro diritto, è esercitato dal titolare della potestà genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati ulteriori a sé stesso e ai soci di cui abbia la potestà genitoriale, aumentabile a cinque qualora l'associazione abbia più di 500

associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante affissione, presso la sede sociale con almeno otto giorni d'anticipo dalla data stabilita per la riunione, della comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e (qualora occorrente) seconda convocazione. La stessa potrà essere tenuta anche con mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Organo di amministrazione provvederà ad informare gli associati anche mediante mail inviata all'indirizzo risultante dal libro degli associati, qualora fornito in fase di iscrizione o successivamente su comunicazione/richiesta dello stesso associato.

La convocazione potrà prevedere anche la seconda convocazione che non si potrà tenere nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa/bilancio di esercizio consuntivo.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

conti;

- approva il rendiconto di cassa/bilancio di esercizio consuntivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di tutti gli altri atti ad essa sottoposti;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ove possibile per legge;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio d'Amministrazione.

Spetta al Presidente il controllo della regolarità delle deleghe e del diritto d'intervento all'Assemblea in genere.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la

metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza di voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei presenti.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa;

- deliberare sulle questioni riguardanti le attività sociali e per l'attuazione delle sue finalità;

- stabilire ogni anno la quota di partecipazione all'Associazione da parte degli associati e gli oneri per i servizi resi a favore degli associati nonché l'entità delle somme di cui all'art. 14;

- predisporre il rendiconto di cassa/Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio che confluiranno nel bilancio previsionale da approvare entro l'inizio dell'esercizio medesimo;

- deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- stabilire le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso spese di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs 117/2017;

- redigere i regolamenti in esecuzione del presente statuto

che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La maggioranza degli amministratori dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- essere iscritto all'Ordine delle Ostetriche;
- essere iscritto all'associazione nazionale parto in casa e casa maternità;
- essere iscritto all'associazione "La mia ostetrica" con anzianità di almeno 5 anni compiuti.

L'Organo di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona.

I membri dell'organo di amministrazione potranno ricevere una remunerazione per l'espletamento del loro ufficio, proporzionata alla attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze ma comunque non superiore

a 50,00 (cinquanta virgola zero zero) euro per ogni partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, deliberata in sede di nomina.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, l'organo d'Amministrazione resta in carica purché formato da almeno tre membri.

L'organo di amministrazione ha altresì la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione dell'organo stesso fino al numero minimo statutario. Alla prima riunione utile tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo d'Amministrazione si riunisce una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o 2/3 dei suoi membri lo ritengano necessario.

Le riunioni dell'organo d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente o da un membro dall'organo di amministrazione.

L'organo d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente è nominato dall'organo d'Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, o comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente e può essere riconfermato nella sua carica senza limiti di mandato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e in caso d'urgenza può agire anche per quella straordinaria, dandone poi comunicazione all'organo alla prima riunione utile per la ratifica.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua

attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di cui art. 2.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione potrà prevedere il pagamento di contributi supplementari e corrispettivi specifici determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate nei confronti dei propri associati e dei loro familiari.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con riferimento ad ogni anno solare.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino le soglie di cui all'art. 14, comma 2 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di

amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione, durante l'orario di apertura della segreteria amministrativa concordando con l'Organo amministrativo agli orari di accesso alla documentazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei

limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche occasionale, sia dei propri associati, compreso quelli nominati membri dell'Organo di Amministrazione, che di terzi.

La possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire in particolare quando sia necessario, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, una specifica formazione sulla materia che viene trattata e/o una specifica qualifica professionale per l'esercizio della quale sia richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da

quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti nelle analoghe attività di interesse generale e, subordinatamente, ad altra associazione culturale non contrastante con gli scopi dell'associazione e comunque a finalità di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.